



COMUNE DI MONTE ISOLA

PROVINCIA DI BRESCIA

Ufficio Segreteria



I Borghi
più belli
d'Italia

Borgo dell'anno 2007



I più bei borghi
della Terra



Associazione Nazionale
Città dell'Olio



Comune di Monte Isola

PIANO DELLA VIABILITA' COMUNALE E DELLA SOSTA

APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 10 IN DATA 14/03/2022

MODIFICATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 33 IN DATA 29/10/2024

MODIFICATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 13 IN DATA 29/04/2025

MODIFICATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 21 IN DATA 23/06/2026

ALLEGATO A AL VERBALE DELIBERAZIONE DEL CCC N.21 IN DATA 23.06.2026

Località Siviano n.76 - 25050, Monte Isola (BS)

www.comune.monteisola.bs.it

Tel: +39 030 98 25 226

Fax: +39 030 98 25 078

e-mail: segreteria@comune.monteisola.bs.it

P.E.C.: protocollo@cert.comune.monteisola.bs.it

C.F.: 00830780177

P.IVA.: 00830780177



COMUNE DI MONTE ISOLA

PROVINCIA DI BRESCIA

Ufficio Segreteria



I Borghi
più belli
d'Italia

Borgo dell'anno 2007



I più bei borghi
della Terra



Associazione Nazionale
Città dell'Olio

INDICE

INTRODUZIONE

FINALITÀ

Art. 1	DEFINIZIONI
Art. 2	NORME E DIRETTIVE PER I CITTADINI RESIDENTI
Art. 3	NORME E DIRETTIVE PER I CITTADINI NON RESIDENTI
Art. 4	CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI ADIBITI AL SERVIZIO PUBBLICO O DI PUBBLICA UTILITÀ
Art. 5	CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI ADIBITI ALLA RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI
Art. 6	VEICOLI DI ASSOCIAZIONI CON SEDE NEL TERRITORIO COMUNALE
Art. 7	CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI ADIBITI AL TRASPORTO DI COSE
Art. 8	CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI IN USO AD AZIENDE AGRICOLE E CIRCOLAZIONE DELLE MACCHINE AGRICOLE
Art. 9	CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI DI ATTIVITÀ ARTIGIANALI E IMPRENDITORIALI IN AMBITO EDILIZIO CON SEDE NEL COMUNE DI MONTE ISOLA
Art. 10	CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI DI STRUTTURE RICETTIVE, ESERCIZI PUBBLICI DI RISTORAZIONE, SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE ED ESERCIZI DI VICINATO
Art. 11	CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE (AUTORIZZAZIONI DI TIPO "A" E "B")
Art. 12	CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI ADIBITI AL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE (NCC)
Art. 13	CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI ADIBITI AL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
Art. 14	LIMITAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE
Art. 15	ISTITUZIONE DI AREE PEDONALI O A TRAFFICO LIMITATO
Art. 16	OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO SULLA RETE VIARIA
Art. 17	RICOVERO E SOSTA DEI MEZZI AUTORIZZATI ALLA CIRCOLAZIONE
Art. 17-bis	ZONE DI PARTICOLARE RILEVANZA URBANISTICA E DISCIPLINA DELLA SOSTA NEI MOTOSILI COMUNALI DI PESCHIERA MARAGLIO E CARZANO
Art. 18	MODALITÀ DI RICHIESTA E RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE A CIRCOLARE
Art. 19	NORME E DIRETTIVE RIGUARDANTI IL TRANSITO OCCASIONALE CON VEICOLI IN GENERE
Art. 20	DEROGHE PER MOTIVI DI INTERESSE PUBBLICO
Art. 21	DIVIETI DI CIRCOLAZIONE E LIMITI DI VELOCITÀ
Art. 22	CASI PARTICOLARI E DEROGHE
Art. 23	SISTEMA SANZIONATORIO E AUTORITÀ AMMINISTRATIVA COMPETENTE
Art. 24	DISPOSIZIONI ATTUATIVE, TRANSITORIE E FINALI



COMUNE DI MONTE ISOLA

PROVINCIA DI BRESCIA

Ufficio Segreteria



I Borghi
più belli
d'Italia

Borgo dell'anno 2007



I più bei borghi
della Terra



Associazione Nazionale
Città dell'Olio

L'Amministrazione Comunale ha ritenuto opportuno aggiornare il Piano della Viabilità, al fine di coordinarlo con le disposizioni in materia di circolazione stradale (Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione) e di adeguarlo alle attuali caratteristiche del territorio e del contesto economico e sociale, con particolare attenzione alla sostenibilità ambientale, all'evoluzione delle norme costruttive dei veicoli, europee e nazionali, e ai principi della cosiddetta "Smart City".

Il territorio comunale, costituito da un'isola la cui vetta raggiunge circa 600 metri di altitudine, presenta un versante più scosceso rivolto verso i Comuni di Sulzano e Sale Marasino, ove sono situati i principali approdi che assicurano i collegamenti lacuali nell'arco delle 24 ore, e un versante caratterizzato da un andamento meno acclive, rivolto verso il Comune di Tavernola Bergamasca, sul quale si concentra la maggior parte delle frazioni abitate.

La rete stradale comunale è costituita prevalentemente da strade a carreggiata unica, a doppio senso di circolazione e prive di separazione tra le corsie, con tratti rettilinei e curve a visibilità libera o limitata, il cui transito può risultare difficoltoso anche a velocità moderata, soprattutto per i veicoli di maggiori dimensioni. La rete presenta inoltre tratti privi di illuminazione e di marciapiedi, strettoie all'interno dei centri abitati, una limitata disponibilità di parcheggi, cui si è parzialmente fatto fronte mediante la realizzazione dei motosili, e strade di collegamento tra le frazioni situate lungo il lago. In particolare, i tratti a bordo lago sono interessati da un intenso afflusso turistico che, soprattutto nei periodi estivi, può rendere difficoltosa la circolazione dei veicoli dei residenti.

Sulla rete stradale circolano i mezzi del trasporto pubblico locale, costituiti da minibus appositamente adeguati alle ridotte dimensioni delle strade comunali e, in particolare, al transito nel tratto che attraversa l'abitato di Siviano, necessario per il collegamento con la frazione di Carzano, non essendo attualmente disponibile un percorso alternativo. A tale circolazione si aggiunge quella degli autocarri, in parte sottoposti a scorta, che raggiungono l'isola per l'approvvigionamento degli esercizi pubblici, il rifornimento dei serbatoi centralizzati di gas GPL e la consegna di materiali destinati ai cantieri edili o alle abitazioni dei residenti. Sulla medesima rete viaria circola inoltre un numero significativo di ciclomotori e motocicli utilizzati dai residenti per gli spostamenti lavorativi e per i collegamenti tra le diverse frazioni.

Operano inoltre sul territorio attività commerciali che utilizzano piccoli autocarri, quali Piaggio Porter o Piaggio Ape, per l'approvvigionamento delle proprie sedi o per la consegna delle merci ai clienti. Numerosi residenti sono altresì proprietari di mezzi agricoli, quali trattorini o motoagricole, impiegati per la cura e la coltivazione dei terreni e utilizzati, quando necessario, anche sulla rete viaria asfaltata oltre che sulle strade sterrate.

Negli ultimi anni l'isola è divenuta una meta di particolare interesse per il turismo nazionale e internazionale. Tale crescita ha determinato una significativa presenza di visitatori sulle strade comunali, non soltanto durante la stagione estiva, ma anche nei periodi primaverile e autunnale. A questi si aggiungono numerosi ciclisti che raggiungono l'isola per attività sportiva o per escursioni nel paesaggio isolano.

L'isola è altresì meta di gite scolastiche e di itinerari turistici organizzati, che comportano la presenza sul territorio di gruppi, anche numerosi, di persone di ogni età. La limitata presenza di veicoli a quattro ruote e l'assenza, in diversi tratti, di marciapiedi o percorsi pedonali inducono frequentemente i visitatori a utilizzare la carreggiata per gli spostamenti a piedi, occupandone talvolta una parte rilevante. Tale situazione può determinare difficoltà per la circolazione dei motoveicoli e degli autoveicoli autorizzati.

Durante la stagione estiva, in particolare, il tratto stradale Peschiera-Sensole è interessato da un elevato afflusso di bagnanti che frequentano il parco pubblico posto a monte della strada e accedono al lago. Nel corso degli anni, le diverse Amministrazioni comunali sono intervenute per contenere le criticità connesse alla circolazione stradale e tutelare, al contempo, turisti e bagnanti, mediante specifiche ordinanze sindacali di



COMUNE DI MONTE ISOLA

PROVINCIA DI BRESCIA

Ufficio Segreteria



**I Borghi
più belli
d'Italia**

Borgo dell'anno 2007



*I più bei borghi
della Terra*



*Associazione Nazionale
Città dell'Olio*

limitazione della circolazione veicolare e del transito dei mezzi di trasporto pubblico. Negli ultimi anni si registra inoltre una presenza pressoché costante di pedoni lungo tale tratto, mentre il transito dei mezzi pubblici è divenuto particolarmente difficoltoso anche nell'attraversamento dell'abitato di Peschiera Maraglio, per la presenza di pubblici esercizi che si affacciano direttamente sulla sede stradale.

I collegamenti lacuali sono assicurati principalmente dagli approdi di Peschiera Maraglio e Carzano. In queste due località confluiscono numerosi lavoratori pendolari, i quali utilizzano in larga parte motocicli propri, successivamente lasciati in sosta nei motosili e negli spazi posti a margine della strada. Nelle medesime aree sono presenti le fermate del trasporto pubblico locale, i cui mezzi devono poter effettuare in condizioni di sicurezza le manovre necessarie alla salita e alla discesa dei passeggeri.

In tale contesto, le aree comunali destinate a motosilo ubicate nelle località di Peschiera Maraglio e Carzano assumono particolare rilevanza nell'organizzazione della mobilità e della sosta comunale, in quanto poste in prossimità degli approdi, dei principali percorsi di accesso ai centri abitati e delle zone maggiormente interessate dai flussi di residenti, pendolari e visitatori.

Tali aree, per la loro collocazione strategica, per la limitata disponibilità di spazi destinati alla sosta e per la necessità di garantire un ordinato equilibrio tra circolazione, sicurezza stradale, accessibilità ai servizi e tutela della vivibilità dei nuclei abitati, sono individuate quali Zone di Particolare Rilevanza Urbanistica ai sensi dell'art. 7 del Codice della Strada.

La disciplina della sosta all'interno delle predette aree dovrà pertanto essere finalizzata a razionalizzare l'utilizzo degli spazi disponibili, agevolare le esigenze dei residenti e prevenire fenomeni di sosta irregolare o comunque non coerente con la funzione pubblica delle aree stesse.

Il servizio pubblico di linea, effettuato con autobus adeguati a soddisfare le esigenze delle utenze, ma pur sempre con dimensioni pericolose data la ristrettezza delle strade, costituisce l'asse portante della viabilità interna affiancato dal servizio di autonoleggio con conducente. Tale servizio, però, risulta fortemente condizionato dall'elevato numero di mezzi circolanti ed ha bisogno assolutamente di essere reso più praticabile per poter continuare a svolgere il suo insostituibile ruolo.

Per quanto riguarda in modo specifico la viabilità e considerato quanto sopra esposto, altro non si potrà fare se non rendere la rete stradale meno pericolosa (installare segnaletica indispensabile), creare nuovi parcheggi per decongestionare aree critiche o aree di interesse pubblico quali piazze, prevedere la realizzazione o il rinnovamento di tratti stradali, la realizzazione di percorsi dedicati ai pedoni e ai ciclisti, modernizzare le infrastrutture attinenti al servizio urbano di linea in modo da rendere più sicura la circolazione degli stessi, regolamentare in modo rigoroso la circolazione e l'utilizzo dei veicoli.

FINALITÀ

Sul territorio montisolano dovrà essere permessa la circolazione dei veicoli indispensabili ad assicurare la mobilità e l'interscambio alla popolazione e un sano sviluppo sociale della comunità.

I veicoli dovranno essere compatibili con le caratteristiche ambientali del territorio sempre nel rispetto di quanto normato e auspicato per il futuro dalle norme europee e nazionali, nel rispetto dell'eco sistema e favorendo la circolazione di veicoli a propulsione mista, cosiddetti ibridi cioè con un motore termico e uno elettrico e, quelli prettamente a propulsione elettrica.



COMUNE DI MONTE ISOLA

PROVINCIA DI BRESCIA

Ufficio Segreteria



I Borghi
più belli
d'Italia

Borgo dell'anno 2007



I più bei borghi
della Terra



Associazione Nazionale
Città dell'Olio

Il trasporto pubblico dovrà evolversi in un utilizzo di mezzi ibridi o a propulsione termica con l'utilizzo del gas metano, come peraltro già previsto per i futuri anni dall'Agenzia di Trasporto Pubblico Locale (TPL).

Dovrà essere prevista anche una rete di percorsi ad hoc per i turisti che ne permetta la riscoperta dei luoghi e delle bellezze naturali, creando percorsi pedonali o misti pedonali/ciclabili, sfruttando la proprietà pubblica.

La circolazione dovrà attuarsi secondo i dettami dal Codice della Strada e del relativo Regolamento di Esecuzione, nonché, delle norme che l'Amministrazione Comunale riterrà necessarie emettere onde garantire la massima sicurezza.

Si dovrà prevedere anche l'installazione di colonnine per ricarica elettrica nei luoghi considerati sensibili dalla fruizione dei residenti (nelle vicinanze di uffici pubblici o nella vicinanza degli imbarchi della Navigazione Lago d'Iseo).

Art. 1 **DEFINIZIONI**

Con questo piano viabilità si andrà a regolarizzare la circolazione per le categorie di veicoli così come sotto descritte:

- Velocipedi;
- Ciclomotori;
- Motoveicoli;
- Autoveicoli;
- Autocarri, con esclusione degli autoarticolati e degli autotreni, salvo specifica autorizzazione rilasciata nei casi previsti dal presente Regolamento;
- Mezzi d'opera;
- Veicoli speciali;
- Macchine agricole.

Tutti i veicoli sopra indicati devono essere posti in circolazione nel rispetto delle disposizioni del Codice della Strada e, ove previsto in relazione alla specifica categoria, essere muniti dei documenti di circolazione, della copertura assicurativa e degli ulteriori requisiti prescritti dalla normativa vigente.

Ai fini del presente Piano si intende per:

- **residente:** la persona fisica anagraficamente residente nel Comune di Monte Isola;
- **motosilo comunale:** l'area pubblica organizzata e destinata alla sosta di ciclomotori, motocicli e motoveicoli, ubicata nelle località di Peschiera Maraglio e Carzano;
- **stallo riservato:** lo spazio di sosta individuato mediante segnaletica orizzontale e verticale, destinato alla sosta dei veicoli autorizzati;
- **autorizzazione:** il provvedimento rilasciato dall'Ufficio comunale competente che consente la circolazione e/o la sosta di uno o più veicoli, nei limiti di validità, lungo i percorsi, negli orari e secondo le condizioni e le prescrizioni in esso indicate;



COMUNE DI MONTE ISOLA

PROVINCIA DI BRESCIA

Ufficio Segreteria



I Borghi
più belli
d'Italia

Borgo dell'anno 2007



I più bei borghi
della Terra



Associazione Nazionale
Città dell'Olio

- **contrassegno:** l'elemento identificativo collegato al pass o all'autorizzazione, da esporre sul veicolo in posizione chiaramente visibile, recante gli elementi necessari a verificarne la validità e l'associazione al veicolo autorizzato;
- **veicolo associato:** il veicolo identificato mediante la relativa targa e registrato nell'autorizzazione o nel pass; qualora al medesimo pass siano associate più targhe, è consentita la circolazione di un solo veicolo alla volta;
- **strada alta:** il percorso viario superiore del territorio comunale, individuato quale itinerario ordinario per la circolazione dei veicoli autorizzati;
- **strada bassa:** il percorso viario che costeggia il lago, caratterizzato da una rilevante presenza di pedoni e utenti vulnerabili, il cui utilizzo da parte dei veicoli autorizzati è consentito esclusivamente nei casi e secondo le modalità previste dal presente Regolamento;
- **area di approdo della chiatta:** l'area situata in prossimità dell'approdo destinato al trasporto dei veicoli e delle merci, comprendente gli spazi di accesso, manovra, attesa e sosta appositamente individuati;
- **sede secondaria o unità locale:** la struttura operativa, diversa dalla sede principale dell'impresa, stabilmente ubicata nel territorio del Comune di Monte Isola, regolarmente dichiarata e iscritta presso il Registro delle Imprese o negli altri registri previsti dalla normativa vigente e presso la quale viene effettivamente esercitata l'attività.

Art. 2

NORME E DIRETTIVE PER I CITTADINI RESIDENTI

Ai residenti è vietato transitare e sostare su tutto il territorio comunale con veicoli diversi da monopattini elettrici, velocipedi, ciclomotori e motocicli a due ruote. Questi ultimi potranno avere cilindrata non superiore ai 500 cc o 32 Kw in caso di veicoli elettrici.

La circolazione dei veicoli dovrà avvenire nel rispetto delle norme del Codice della Strada, del relativo Regolamento e delle ordinanze sindacali emesse ai sensi dell'art. 7 del Codice della Strada.

È ammessa la circolazione con motocicli a due ruote con cilindrata superiore ai 500 cc o superiore ai 32 Kw in caso di veicoli elettrici, previa richiesta e successiva autorizzazione da parte della Polizia Locale.

Art. 3

NORME E DIRETTIVE PER I CITTADINI NON RESIDENTI

Ai non residenti è vietato transitare e sostare con veicoli diversi da monopattini elettrici e velocipedi.

In deroga al comma 1 previa richiesta e autorizzazione della Polizia Locale, con annesso pagamento di apposita tariffa laddove dovuta, i cittadini non residenti possono circolare sul territorio con ciclomotore o motociclo a due ruote esclusivamente nei seguenti casi:

- a) il richiedente è stato residente a Monte Isola per almeno cinque anni. In questa casistica il limite massimo di cilindrata autorizzabile è pari 350 cc o 20 Kw in caso di veicoli elettrici.



COMUNE DI MONTE ISOLA

PROVINCIA DI BRESCIA

Ufficio Segreteria



I Borghi
più belli
d'Italia

Borgo dell'anno 2007



I più bei borghi
della Terra



Associazione Nazionale
Città dell'Olio

- b) Il richiedente ha un legame di parentela di primo grado con un cittadino residente al momento della richiesta, In questa casistica il limite massimo di cilindrata autorizzabile è pari 350 cc o 20 Kw in caso di veicoli elettrici;
- c) il richiedente è proprietario di unità immobiliare adibita ad abitazione nel Comune di Monte Isola, oppure titolare di un contratto di locazione continuativo da almeno 2 anni o di un contratto di comodato. Il richiedente dovrà presentare, unitamente alla richiesta, idonea documentazione attestante la proprietà o il diverso titolo di possesso dell'immobile. Per ciascuna unità immobiliare può essere rilasciata una sola autorizzazione, riferita a un solo ciclomotore o motociclo, indipendentemente dal numero dei proprietari, comproprietari o titolari del relativo diritto di godimento. In questa casistica, il limite massimo di cilindrata autorizzabile è pari a 200 cc o a 11 kW in caso di veicoli elettrici.

Le autorizzazioni in deroga nelle casistiche ai punti a), b) e c) possono essere estese ai componenti del nucleo familiare del richiedente (previa presentazione di autocertificazione di stato di famiglia). Nell'autorizzazione, che comunque è espressamente riferita all'utilizzo di un solo veicolo, dovrà essere riportato il nominativo di tutti i componenti del nucleo familiare autorizzati.

Le autorizzazioni in deroga relative alle casistiche sopra indicate, rilasciate dall'Ufficio comunale competente, hanno validità annuale e possono essere revocate in caso di perdita dei requisiti o di reiterata inosservanza delle disposizioni del presente Regolamento o del Codice della Strada. Per la sola casistica di cui alla lettera a), l'autorizzazione deve essere richiesta una sola volta ed è rinnovata d'ufficio di anno in anno; il titolare è tenuto a richiederne l'aggiornamento esclusivamente in caso di variazione della targa del veicolo autorizzato.

Le autorizzazioni rilasciate ai sensi dei punti a) e b) di cui sopra sono gratuite.

Le autorizzazioni rilasciate ai sensi del punto c) prevedono il pagamento di apposita tariffa il cui importo è deliberato annualmente dalla Giunta Comunale.

- d) È ammessa la circolazione dei cittadini non residenti, per comprovati motivi di lavoro, previa richiesta, pagamento di apposita tariffa e autorizzazione della Polizia Locale, con le seguenti tipologie di veicoli:
- ciclomotori o motocicli a due ruote, con cilindrata non superiore a 200 cc o non superiore a 11 Kw in caso di veicoli elettrici;
 - motoveicoli a tre o quattro ruote;
 - autovetture;
 - autocarri con massa a pieno carico non superiore alle 3,5 T;
 - autocarri con massa a pieno carico superiore alle 3,5 T se svolgono servizi di approvvigionamento, con utilizzo di lampeggianti giallo/arancioni visibili da fronte e da tergo;

È ammessa la sosta dei predetti veicoli sul territorio comunale limitatamente allo stato di effettiva necessità e solo durante l'esecuzione dei lavori.

Le autovetture e gli autocarri, quando non siano impiegati presso il cantiere o il luogo di lavoro cui si riferisce l'autorizzazione, non dispongano di un'area privata idonea alla sosta ovvero debbano permanere sul territorio comunale al di fuori delle fasce orarie di svolgimento dell'attività lavorativa, possono essere lasciati in sosta esclusivamente negli appositi spazi autorizzati situati in prossimità



COMUNE DI MONTE ISOLA

PROVINCIA DI BRESCIA

Ufficio Segreteria



I Borghi
più belli
d'Italia

Borgo dell'anno 2007



I più bei borghi
della Terra



Associazione Nazionale
Città dell'Olio

dell'area di approdo della chiatta, previa autorizzazione della Polizia Locale e pagamento della relativa tariffa, con validità corrispondente a quella dell'autorizzazione al transito.

La circolazione dei veicoli indicati nel punto d) del presente articolo è ammessa nei giorni dal lunedì al venerdì, non festivi, dalle ore 06:00 alle ore 20:00 e il sabato, non festivo, dalle ore 06:00 alle ore 18:00. Al di fuori degli orari indicati e nei giorni festivi la circolazione per motivi lavorativi è consentita previa istruttoria ed autorizzazione della Polizia locale solo in comprovati casi di necessità.

Art. 4

CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI ADIBITI AL SERVIZIO PUBBLICO O DI PUBBLICA UTILITA'

Sul territorio comunale sono autorizzati a circolare, esclusivamente per esigenze connesse allo svolgimento dell'attività lavorativa o di un servizio pubblico, i veicoli in dotazione ai soggetti di seguito indicati, nonché ad altri soggetti assimilabili per funzione o finalità di servizio:

- Comune di Monte Isola;
- Aggiudicatari di appalti di opere e/o lavori, servizi e forniture del Comune di Monte Isola;
- Servizio di Trasporto Pubblico Locale;
- Veicoli destinati al servizio NCC o TAXI (in base a quanto previsto dal Regolamento Comunale adottato per il servizio e previa autorizzazione);
- Medici di base operanti sul territorio comunale o loro sostituti in caso di assenza;
- Medici del Servizio di Continuità Assistenziale (Guardia Medica);
- Veicoli per il Soccorso e il trasporto Socio Sanitario e Assistenziale;
- Forze di Polizia;
- Polizie Locali;
- Vigili del Fuoco;
- Forze Armate;
- Parroco del territorio;
- Onoranze Funebri esclusivamente per i servizi di competenza;
- Gestore della rete elettrica e relativi subappaltatori
- Gestore Telefonico, rete Internet e relativi subappaltatori;
- Gestore rete idrica e fognaria comunale e relativi subappaltatori.
- Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST);
- Agenzia Tutela della Salute (ATS);
- Protezione Civile
- MPL SRL Manutenzione Lago d'Iseo, Endine e Moro
- Autorità di Bacino Lacuale dei Laghi d'Iseo Endine e Moro e relativi appaltatori per opere da eseguirsi nel territorio di Monte Isola
- Consorzio forestale
- Capitaneria di Porto e Guardia Costiera;
- Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico;



COMUNE DI MONTE ISOLA

PROVINCIA DI BRESCIA

Ufficio Segreteria



I Borghi
più belli
d'Italia

Borgo dell'anno 2007



I più bei borghi
della Terra



Associazione Nazionale
Città dell'Olio

- personale sanitario, infermieristico, assistenziale e veterinario impegnato in interventi domiciliari o urgenti;
- Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente – ARPA Lombardia;
- servizio di trasporto scolastico;
- gestore del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti, spazzamento e igiene urbana, nonché relativi appaltatori e subappaltatori;
- gestore della rete del gas e relativi appaltatori e subappaltatori;
- gestore della pubblica illuminazione e relativi appaltatori e subappaltatori;
- operatori incaricati del servizio postale universale;
- enti proprietari o gestori delle strade e soggetti incaricati della manutenzione, pulizia, messa in sicurezza e sgombero;
- Navigazione Lago d'Iseo e gestori dei servizi di navigazione, degli approdi e delle infrastrutture portuali;

La circolazione è consentita esclusivamente per il tempo e lungo il percorso strettamente necessari allo svolgimento del servizio.

Art. 5

CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI ADIBITI ALLA RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI

Prevvia autorizzazione, è consentita la circolazione dei veicoli della ditta appaltatrice del SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI. Tali veicoli dovranno essere adibiti esclusivamente a tale servizio e dovranno avere dimensioni idonee alla circolazione sulla rete viaria comunale. È consentita la circolazione di autocarri con massa a pieno carico superiore alle 3,5 T limitatamente al tratto stradale che collega l'area adibita all'attracco chiatta per trasporto merce in Peschiera Maraglio e la località "Porto Commerciale" ove è ubicata l'isola ecologica.

L'autorizzazione sarà rilasciata previa comunicazione alla Polizia Locale dei veicoli utilizzati. La stessa avrà validità limitata al solo periodo corrispondente al contratto d'appalto.

I veicoli adibiti al servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani, potranno circolare nei seguenti periodi:

- dal lunedì al venerdì (non festivi), dalle ore 04:30 alle ore 17:30;
- sabato, domenica e festivi, dalle ore 05:00 alle ore 17:30.

Nei periodi di non attività lavorativa i veicoli dovranno essere ricoverati presso l'area dell'isola ecologica o, in alternativa, in un'unica area adibita a parcheggio pubblico e appositamente individuata sul territorio comunale.

La circolazione in deroga alle disposizioni sopra indicate, dovrà avvenire solo in caso di urgenza, per sopperire a problematiche relative all'igiene urbana e previa comunicazione alla Polizia Locale.



COMUNE DI MONTE ISOLA

PROVINCIA DI BRESCIA

Ufficio Segreteria



**I Borghi
più belli
d'Italia**

Borgo dell'anno 2007



*I più bei borghi
della Terra*



*Associazione Nazionale
Città dell'Olio*

Art. 6

VEICOLI DI ASSOCIAZIONI CON SEDE NEL TERRITORIO COMUNALE

Previo richiesta e autorizzazione della Polizia Locale possono circolare veicoli di cat. L2, L5e e N1 con dimensioni compatibili con la rete viaria. L'uso dei veicoli è consentito esclusivamente per le finalità indicate nello Statuto dell'associazione e negli orari autorizzati con il provvedimento caso per caso. I veicoli potranno essere condotti dagli iscritti dell'associazione, nel rispetto delle norme del codice della strada.

Art. 7

CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI ADIBITI AL TRASPORTO COSE

I veicoli delle ditte con sede operativa nel Comune di Monte Isola, il cui lavoro prevalente risulta essere il trasporto cose, previa richiesta, potranno circolare esclusivamente per lo svolgimento di tale attività. I veicoli, di categoria N1, dovranno essere idonei, anche per dimensioni, alla circolazione nella rete viaria comunale.

Sarà possibile inoltre autorizzare veicoli per trasporto merci anche di categoria N2 previa richiesta di circolazione da presentare all'ufficio di Polizia Locale che, provvederà al rilascio di autorizzazione con indicazione dei percorsi stradali autorizzati in base alle caratteristiche del veicolo con particolare riferimento a dimensioni e peso.

Tali mezzi dovranno essere ricoverati presso la sede operativa della ditta. Ogni ditta avrà la possibilità di lasciare un solo veicolo in sosta su suolo pubblico. Laddove tali veicoli saranno a servizio di attività di cantiere, potranno essere depositati presso la medesima area laddove consentito.

Art. 8

CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI IN USO AD AZIENDE AGRICOLE E CIRCOLAZIONE DELLE MACCHINE AGRICOLE

Previo richiesta e autorizzazione della Polizia Locale, ai titolari e ai rispettivi dipendenti e coadiuvanti delle aziende agricole con sede nel Comune di Monte Isola, è consentita la circolazione con veicoli categoria N1 e macchine agricole, le cui caratteristiche dimensionali dovranno tenere conto della morfologia del territorio e della rete viaria, da adibire esclusivamente al trasporto di merci inerenti all'attività esercitata.

Previo richiesta e autorizzazione della Polizia Locale, al fine di tutelare il territorio con la cura, la manutenzione e il mantenimento dell'attività agricola di collina, anche in forma hobbistica, è consentito ai residenti che hanno in proprietà terreni agricoli, coltivati e mantenuti, di circolare con macchine agricole, le cui caratteristiche dimensionali dovranno tenere conto della morfologia del territorio e della rete viaria, da adibire esclusivamente al trasporto di merci inerenti all'attività esercitata. I veicoli potranno essere condotti esclusivamente dal proprietario del terreno e dai componenti del suo nucleo familiare.

La circolazione dei veicoli indicati nel presente articolo è ammessa nei giorni dal lunedì al venerdì, non festivi, dalle ore 06:00 alle ore 20:00 e nei giorni di sabato, domenica e festivi, dalle ore 06:00 alle ore 18:00.



COMUNE DI MONTE ISOLA

PROVINCIA DI BRESCIA

Ufficio Segreteria



**I Borghi
più belli
d'Italia**

Borgo dell'anno 2007



*I più bei borghi
della Terra*



*Associazione Nazionale
Città dell'Olio*

L'autorizzazione al transito delle macchine agricole deve essere richiesta una sola volta ed è rinnovata d'ufficio di anno in anno. Il residente è tenuto a richiederne l'aggiornamento esclusivamente in caso di variazione della targa del veicolo autorizzato.

Art. 9

CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI DI ATTIVITA' ARTIGIANALI E IMPRENDITORIALI IN AMBITO EDILIZIO CON SEDE NEL COMUNE DI MONTE ISOLA

Previo richiesta e autorizzazione della Polizia Locale, è consentito a titolari e ai rispettivi dipendenti e coadiuvanti di attività artigianali, commercianti di materiali edili e imprese edili con sede nel Comune di Monte Isola, di circolare con veicoli di categoria N1 e, ove necessari, macchine operatrici o mezzi d'opera compatibili con le caratteristiche della rete viaria comunale le cui caratteristiche dovranno tenere conto della morfologia del territorio e della rete viaria, da adibire esclusivamente al trasporto di merci inerenti all'attività esercitata.

Per le attività aventi sede principale fuori dal Comune di Monte Isola, l'autorizzazione può essere rilasciata esclusivamente qualora dispongano di una sede secondaria o unità locale regolarmente registrata nel territorio comunale; i veicoli autorizzati devono essere muniti di apposito pass, recante l'indicazione del tragitto consentito, al quale la circolazione deve rimanere strettamente limitata.

Previo apposita autorizzazione, rilasciata dalla Polizia Locale, potrà essere consentita la circolazione di mezzi speciali.

Art. 10

CIRCOLAZIONE DI VEICOLI DI STRUTTURE RICETTIVE, ESERCIZI PUBBLICI DI RISTORAZIONE, SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE ED ESERCIZI DI VICINATO

Previo richiesta e autorizzazione della Polizia Locale è consentito a titolari e ai rispettivi dipendenti e coadiuvanti di alberghi e residence, esercizi pubblici di ristorazione e somministrazione di alimenti e bevande, esercizi di vicinato, con sede nel territorio comunale, di circolare con un solo veicolo alla volta, sul territorio comunale, di cat. N1 o cat. L5/L5e, M1 le cui caratteristiche dovranno tenere conto della morfologia del territorio e della rete viaria, da adibire esclusivamente al trasporto di merci inerenti all'attività esercitata o, per le sole strutture ricettive, al trasporto della clientela.

A ciascuna attività è rilasciato un unico pass, munito di numero identificativo e di idonei elementi di riconoscimento e anticontraffazione, sul quale devono essere riportate tutte le targhe dei veicoli ad esso associati. Il pass può essere utilizzato alternativamente sui veicoli indicati, mediante esposizione dell'apposito contrassegno identificativo in posizione ben visibile sulla parte anteriore del veicolo, fermo restando che è consentita la circolazione di un solo veicolo alla volta e che i veicoli associati al medesimo pass non possono circolare contemporaneamente.

In caso delle attività stagionali la circolazione dovrà cessare nei periodi di inattività.



COMUNE DI MONTE ISOLA

PROVINCIA DI BRESCIA

Ufficio Segreteria



**I Borghi
più belli
d'Italia**

Borgo dell'anno 2007



*I più bei borghi
della Terra*



*Associazione Nazionale
Città dell'Olio*

Art. 11

CIRCOLAZIONE DI VEICOLI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE (AUTORIZZAZIONI DI TIPO "A" e "B")

Previo richiesta e autorizzazione della Polizia Locale è consentito a titolari di autorizzazione per l'esercizio di attività di commercio su aree pubbliche di tipo A o B e ai rispettivi dipendenti e coadiuvanti, di circolare con un solo veicolo alla volta di cat. N1, L5/L5e o M1, nel territorio comunale, per l'approvvigionamento dell'attività o per consegne a domicilio.

La circolazione per l'approvvigionamento sarà autorizzata solo per il tragitto che dall'area di attracco chiatta in località Peschiera conduce alla sede dell'attività o al rispettivo magazzino. Il veicolo autorizzato dovrà permanere sul territorio comunale per il tempo strettamente necessario all'attività di approvvigionamento e comunque non oltre le ore 24:00 del giorno interessato da tale attività.

Art. 12

CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI ADIBITI A SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE (NCC)

Previo richiesta e autorizzazione della Polizia Locale, è consentito ai titolari e ai dipendenti autorizzati delle attività di autonoleggio con conducente, in possesso di idoneo titolo abilitativo all'esercizio dell'attività, di circolazione su tutto il territorio senza limiti orari, tutti i giorni della settimana, esclusivamente per lo svolgimento dell'attività e nel rispetto del Regolamento Comunale per l'esercizio dell'attività di noleggio da rimessa con conducente.

Il veicolo autorizzato dovrà essere ricoverato su spazio privato e non su area pubblica quando non sarà in utilizzo per l'attività lavorativa.

Art. 13

CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI ADIBITI AL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

L'Amministrazione Comunale, in un'ottica di sviluppo della mobilità della popolazione, che limiti gli spostamenti tramite mezzi propri, ritiene di perseguire l'integrazione, l'evoluzione e la sostenibilità dei mezzi pubblici, indirizzando le proprie competenze e scelte in una visione di razionalizzazione e miglioramento del servizio.

I mezzi adibiti al Trasporto Pubblico Locale, in via generale, non hanno limiti nella circolazione sull'intera rete viaria. Le limitazioni alla circolazione sono legate alle caratteristiche fisiche e dimensionali della rete viaria comunale. L'Amministrazione Comunale valuterà di volta in volta l'esigenza di sospendere il servizio o di integrare lo stesso, modificare le percorrenze in base alle specifiche richieste che verranno proposte dalla popolazione o dalla necessità di eseguire lavori sulle pubbliche vie o in base alle necessità sopraggiunte per la forte presenza turistica.



COMUNE DI MONTE ISOLA

PROVINCIA DI BRESCIA

Ufficio Segreteria



I Borghi
più belli
d'Italia

Borgo dell'anno 2007



I più bei borghi
della Terra



Associazione Nazionale
Città dell'Olio

Le fermate, definite da apposite paline, saranno l'unico punto consentito ove il servizio pubblico si fermerà per la salita e discesa dei passeggeri. Tali fermate possono essere anche provvisorie in base allo stato di necessità.

Art. 14

LIMITAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE

Con il presente Regolamento vengono altresì, stabilite le limitazioni alla circolazione come di seguito indicate:

- È istituito il divieto di transito per i veicoli adibiti al trasporto di cose in conto terzi e per i veicoli utilizzati dalle attività artigianali e imprenditoriali operanti nel settore edilizio, aventi sede nel Comune di Monte Isola, dalle ore 20:00 alle ore 06:00 nei giorni feriali dal lunedì al venerdì e dalle ore 18:00 del sabato alle ore 06:00 del lunedì. La circolazione è altresì vietata nei giorni festivi infrasettimanali, salvo specifica autorizzazione rilasciata per comprovate esigenze urgenti e indifferibili.
- E' istituito il divieto di transito a tutti i veicoli al servizio di strutture ricettive quali alberghi o residence, agli esercizi pubblici di ristorazione e somministrazione di alimenti e bevande e agli esercizi di vicinato siti sul territorio comunale, dalle ore 20:00 alle ore 07:00 dei giorni da Lunedì a Venerdì non festivi e dalle ore 18:00 del Sabato alle ore 06:00 del Lunedì; Gli stessi potranno circolare durante le giornate festive dalle ore 06:00 alle ore 10:00 per approvvigionare i propri esercizi pubblici o consegnare al domicilio ai propri clienti.

L'Amministrazione Comunale, con apposita ordinanza redatta ai sensi dell'art. 7 del Codice della Strada, si riserva di limitare ulteriormente la circolazione stradale per sopravvenute esigenze manifestazioni, lavori ecc..

Art. 15

ISTITUZIONE DI AREE PEDONALI O A TRAFFICO LIMITATO

L'Amministrazione Comunale, nel tentativo di rendere più fruibile da parte dei pedoni e vivibile il centro storico delle frazioni, cercando di creare spazi di ritrovo della Comunità abbassando il livello di inquinamento atmosferico derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, si riserva di istituire aree interdette al traffico veicolare a motore consentendo la circolazione di determinate categorie di veicoli (ZTL, zone a traffico limitato) e, aree interdette a qualsiasi categoria di veicoli a motore, così dette aree pedonali urbane.

Eventuali ulteriori limitazioni per sopraggiunte necessità contingenti potranno essere adottate dall'Amministrazione Comunale, dai rispettivi responsabili di settore, in base alle modifiche delle condizioni stradali, viabilistiche e di affluenza ad oggi in essere.



COMUNE DI MONTE ISOLA

PROVINCIA DI BRESCIA

Ufficio Segreteria



**I Borghi
più belli
d'Italia**

Borgo dell'anno 2007



*I più bei borghi
della Terra*



*Associazione Nazionale
Città dell'Olio*

Art. 16

OCCUPAZIONI SUOLO PUBBLICO SULLA RETE VIARIA

L'Amministrazione Comunale, tramite apposito Regolamento Comunale o Disciplinare, concederà le occupazioni del suolo pubblico a chi per esigenza relativa alla propria attività ne facesse richiesta, precisando che le stesse non dovranno necessariamente riguardare la rete stradale relativa alla carreggiata riservata alla circolazione dei mezzi del Trasporto Pubblico Locale o degli autoveicoli.

Dovrà essere garantita comunque una larghezza della sede stradale pari a metri 3 per la circolazione dei veicoli.

Art. 17

RICOVERO E SOSTA DEI MEZZI AUTORIZZATI ALLA CIRCOLAZIONE

I proprietari di veicoli (autoveicoli, mezzi agricoli, ecc.) circolanti sul territorio comunale alla data di approvazione del presente piano della viabilità dovranno provvedere in via prioritaria a ricoverare il relativo veicolo in garage o aree private.

Alla stessa disposizione soggiacciono i nuovi richiedenti, i quali preventivamente avranno considerato tale norma al momento della richiesta di autorizzazione.

Potranno essere rilasciate autorizzazioni in deroga alla norma in oggetto solo se la sosta del veicolo, avverrà sugli stalli pubblici dislocati nelle aree esterne ai centri abitati.

Le attività saranno autorizzate a far sostare gratuitamente un solo veicolo. Le attività che hanno necessità di sostare, due o più veicoli, sugli stalli pubblici, dovranno provvedere al pagamento dell'importo dovuto, approvato annualmente con delibera di Giunta Comunale, per ogni veicolo oltre il primo.

Sull'autorizzazione verranno indicati i parcheggi pubblici che potranno essere utilizzati, i giorni e gli orari e saranno indicati inoltre, quelli che non potranno essere utilizzati nelle giornate prefestive o festive e relativi orari.

L'Amministrazione stabilirà eventuali aree di sosta, fuori dai centri abitati, per ciclomotori e motocicli, anche coperte, nel rispetto delle norme edilizie vigenti, onde soddisfare le esigenze della popolazione residente che giornalmente si sposta sull'isola e abbandona la stessa per esigenze lavorative od altro.

Art. 17-bis

ZONE DI PARTICOLARE RILEVANZA URBANISTICA E DISCIPLINA DELLA SOSTA NEI MOTOSILI COMUNALI DI PESCHIERA MARAGLIO E CARZANO

Le zone ubicate nelle località di Peschiera Maraglio e Carzano, comprendenti le aree comunali destinate a motosilo e gli ambiti ad esse funzionalmente connessi, sono delimitate quali Zone di Particolare Rilevanza Urbanistica, ai sensi dell'articolo 7 del Codice della Strada, con deliberazione della giunta comunale n.52 in data 16 giugno 2026.

La disciplina della sosta all'interno delle predette zone è finalizzata a razionalizzare l'utilizzo degli spazi pubblici disponibili, agevolare le esigenze di mobilità dei residenti, decongestionare le aree prossime agli



COMUNE DI MONTE ISOLA

PROVINCIA DI BRESCIA

Ufficio Segreteria



**I Borghi
più belli
d'Italia**

Borgo dell'anno 2007



*I più bei borghi
della Terra*



*Associazione Nazionale
Città dell'Olio*

approdi e ai centri abitati, prevenire la sosta irregolare e garantire la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale.

Con apposita ordinanza adottata ai sensi del Codice della Strada, gli stalli situati all'interno dei motosili comunali di Peschiera Maraglio e Carzano possono essere riservati, a titolo gratuito, alla sosta di ciclomotori, motocicli e motoveicoli appartenenti ai residenti, fatti salvi gli spazi destinati ad altre specifiche categorie di utenti o veicoli.

La sosta deve avvenire nel rispetto della segnaletica, all'interno degli spazi delimitati e senza occupare più stalli, ostacolare le corsie di manovra, gli accessi, le uscite, i percorsi pedonali, le aree destinate alle persone con disabilità o gli spazi riservati ad altre categorie.

Il venir meno della residenza o degli altri requisiti previsti comporta la cessazione del diritto alla sosta negli stalli riservati. L'interessato è tenuto a darne tempestiva comunicazione all'Ufficio competente.

Gli stalli possono essere temporaneamente sottratti alla sosta per esigenze di sicurezza, lavori, manutenzioni, pulizia, manifestazioni, eventi, emergenze o altre ragioni di pubblico interesse. In tali casi il veicolo deve essere rimosso entro il termine indicato dalla segnaletica temporanea o dai provvedimenti adottati, senza che ciò comporti il diritto all'assegnazione di un posto alternativo.

I motosili comunali costituiscono aree di sosta non custodite. Il Comune non assume obblighi di custodia e non risponde di furti, danneggiamenti o manomissioni dei veicoli e dei beni lasciati al loro interno, fatti salvi i casi di responsabilità previsti dalla legge.

Art. 18

MODALITA' RICHIESTA E RILASCIO AUTORIZZAZIONE A CIRCOLARE

Le autorizzazioni rilasciate dalla Polizia Locale ai sensi del presente regolamento hanno una validità di anni 5 (cinque) salvo le autorizzazioni previste dall'art. 3 lett b) e c) che hanno durata annuale e le autorizzazioni rilasciate per motivi di lavoro che possono avere durata settimanale, mensile o annuale a seconda della richiesta.

Laddove previsto l'autorizzazione sarà rilasciata previo pagamento della tariffa dovuta.

Le autorizzazioni relative alle attività economiche, verranno rilasciate al Titolare o al Legale Rappresentante. I veicoli potranno poi essere condotti da Titolare, Soci, dai coadiuvanti e dai dipendenti della stessa.

Le autorizzazioni potranno essere in qualsiasi momento revocate se dovessero venir meno i requisiti per cui saranno rilasciate o qualora non fossero rispettate le norme del presente piano o ripetutamente le norme del Codice della Strada.

Art. 19

NORME E DIRETTIVE RIGUARDANTI IL TRANSITO OCCASIONALE CON VEICOLI IN GENERE

Potranno usufruire del servizio scorta veicoli e transitare sul territorio i veicoli con massa a pieno carico non superiore alle 15 tonnellate nelle seguenti circostanze:

Località Siviano n.76 - 25050, Monte Isola (BS)

www.comune.monteisola.bs.it

Tel: +39 030 98 25 226

Fax: +39 030 98 25 078

e-mail: segreteria@comune.monteisola.bs.it

P.E.C.: protocollo@cert.comune.monteisola.bs.it

C.F.: 00830780177

P.IVA.: 00830780177



COMUNE DI MONTE ISOLA

PROVINCIA DI BRESCIA

Ufficio Segreteria



I Borghi
più belli
d'Italia

Borgo dell'anno 2007



I più bei borghi
della Terra



Associazione Nazionale
Città dell'Olio

- quando, in occasione di un transito non abituale, il conducente non conosca le caratteristiche e le criticità della rete viaria comunale;
- per comprovate esigenze di approvvigionamento;
- per l'esecuzione di trasporti, lavori o interventi di carattere temporaneo;
- per altre comprovate esigenze che rendano necessario l'utilizzo di veicoli non ordinariamente autorizzati o autorizzabili alla circolazione.

La circolazione dei predetti veicoli deve avvenire, in via ordinaria, esclusivamente lungo il percorso viario superiore, comunemente denominato "strada alta". Il transito lungo il percorso che costeggia il lago, comunemente denominato "strada bassa", può essere eccezionalmente autorizzato dalla Polizia Locale soltanto in presenza di comprovate esigenze, qualora la destinazione non sia ragionevolmente raggiungibile mediante la strada alta o l'utilizzo di quest'ultima risulti manifestamente sproporzionato rispetto al luogo dell'intervento. In tali casi, il transito è consentito esclusivamente lungo il tratto più breve e per il tempo strettamente necessario, secondo il percorso, gli orari e le eventuali ulteriori prescrizioni stabilite dalla Polizia Locale, al fine di tutelare la sicurezza dei pedoni e degli altri utenti della strada.

Il limite delle 15 tonnellate può essere superato esclusivamente per comprovate esigenze, previa specifica autorizzazione della Polizia Locale e limitatamente ai tratti di strada ritenuti compatibili con la massa, le dimensioni e le caratteristiche del veicolo, anche a seguito delle necessarie verifiche tecniche.

Con apposita ordinanza viabilistica, può essere istituito il divieto di transito per determinate categorie di veicoli, al fine di garantire la sicurezza della circolazione, in particolare durante la stagione turistica.

La circolazione sull'intero territorio del comune di Monte Isola degli autoveicoli con massa a pieno carico superiore ai 250 quintali è consentita esclusivamente previa specifica autorizzazione della Polizia Locale, subordinata alla verifica della compatibilità del veicolo con il percorso richiesto e con le caratteristiche strutturali della rete viaria interessata.

Per comprovati motivi di salute o difficoltà di deambulazione (anche di parenti o affini), i residenti, previa richiesta e autorizzazione della Polizia Locale, potranno transitare con veicoli di cat. M1 nel territorio comunale, esclusivamente lungo il tragitto indicato nell'autorizzazione e per il tempo strettamente necessario in relazione a quanto indicato in richiesta.

Art. 20

DEROGHE PER MOTIVI DI INTERESSE PUBBLICO

In presenza di lavori di interesse dell'intera comunità montisolana, ad esempio opere pubbliche o manutenzione, ampliamento di reti di distribuzione, del sistema fognario e della rete di distribuzione del gas, laddove non già autorizzati, potranno essere autorizzati a circolare autoveicoli in deroga alle norme indicate nel presente piano viabilità. Gli stessi saranno autorizzati a circolare sul territorio, ad esclusione del tratto di strada Peschiera Maraglio – Menzino salvo che i lavori si svolgano sul medesimo tratto. Potranno altresì essere autorizzati dalla Polizia Locale, previa deliberazione della Giunta Comunale, veicoli utilizzati per attività di promozione del territorio.



COMUNE DI MONTE ISOLA

PROVINCIA DI BRESCIA

Ufficio Segreteria



I Borghi
più belli
d'Italia

Borgo dell'anno 2007



I più bei borghi
della Terra



Associazione Nazionale
Città dell'Olio

Art. 21 **DIVIETI DI CIRCOLAZIONE E LIMITI DI VELOCITA'**

L'Amministrazione Comunale adotta con il presente Regolamento gli indirizzi generali riguardanti i divieti di circolazione sul territorio comunale e i relativi limiti di velocità per la percorrenza dei tratti stradali come sotto elencato:

LIMITI MASSIMI DI VELOCITA':

- Km/h 20 nei centri abitati;
- 10 Km/h nei centri abitati interessati da intenso traffico pedonale;
- Km/h 50 fuori dai centri abitati.

I limiti e i divieti di seguito indicati costituiscono indirizzi generali e sono resi operativi mediante appositi provvedimenti adottati ai sensi del Codice della Strada e mediante la prescritta segnaletica.

Per sopravvenute esigenze o nuove necessità del territorio, l'Amministrazione Comunale potrà, con apposita ordinanza ai sensi dell'art. 7 del Codice della Strada, modificare i limiti di velocità indicati nel presente Piano Viabilità.

DIVIETI DI TRANSITO:

Lungo la strada principale e le relative traverse dei centri abitati Peschiera Maraglio e Carzano, dalle ore 20.00 alle ore 6.00 di tutti i giorni, viene istituito il divieto di transito a tutti i veicoli a motore termico o ibrido ad eccezione dei residenti delle rispettive frazioni, i veicoli del trasporto pubblico non di linea, i mezzi di Polizia, di Soccorso e dei VV.FF. e tutti i veicoli di pubblica utilità.

Viene istituito il divieto di transito, e di conseguenza anche quello di sbarco, a tutti i velocipedi e ai monopattini elettrici, nei seguenti periodi:

- nei giorni prefestivi e festivi dei mesi da marzo a settembre;
- tutti i giorni nel mese di agosto;

In deroga al secondo punto del presente articolo non sono soggetti al divieto di transito velocipedi e monopattini elettrici:

- condotti da residenti;
- condotti da non residenti a condizione che i veicoli siano già presenti sul territorio comunale o sbarcati al di fuori dei giorni soggetti al divieto (es. noleggi, proprietari di seconde case, mezzi di hotel e residence concessi in uso ai clienti)
- a servizio di persone con ridotta capacità di deambulazione (certificata);

I Velocipedi e monopattini elettrici di utenti che siano in possesso di una prenotazione presso una struttura ricettiva (Ristoranti/Hotel/Alberghi/B&B/Case Vacanze o assimilabili) con sede nel Comune di Monte Isola, possono transitare nei periodi di vigenza del divieto solo se condotti a mano. La prenotazione dovrà essere sempre disponibile ed esibita su richiesta degli agenti di Polizia Locale e l'esenzione sarà valida solo per i



COMUNE DI MONTE ISOLA

PROVINCIA DI BRESCIA

Ufficio Segreteria



I Borghi
più belli
d'Italia

Borgo dell'anno 2007



I più bei borghi
della Terra



Associazione Nazionale
Città dell'Olio

giorni della prenotazione e per 1 velocipede o monopattino elettrico a persona. La prenotazione dovrà riportare la ragione sociale della struttura ricettiva, nome e cognome del prenotante, numero di persone prenotate (che dovrà corrispondere al numero massimo di veicoli), giorno di inizio e fine della prenotazione.

Art. 22

CASI PARTICOLARI E DEROGHE

Per le fattispecie non espressamente previste o compiutamente disciplinate dal presente Regolamento, nonché in presenza di comprovate esigenze di carattere eccezionale, temporaneo e adeguatamente motivate, l'interessato può presentare apposita richiesta alla Polizia Locale.

La Polizia Locale provvede all'istruttoria, verificando la sussistenza dei requisiti dichiarati, l'effettiva necessità della richiesta, il carattere eccezionale e temporaneo dell'esigenza e la compatibilità della circolazione con la sicurezza stradale, la tutela dei pedoni, le caratteristiche della rete viaria e l'interesse pubblico.

All'esito dell'istruttoria, il Responsabile della struttura organizzativa competente, può rilasciare, con provvedimento motivato, una specifica autorizzazione anche in deroga alle limitazioni previste dal presente Regolamento.

Le deroghe sono rilasciate esclusivamente per il singolo caso esaminato, non costituiscono precedente, non sono automaticamente rinnovabili e possono essere sospese o revocate qualora vengano meno le condizioni che ne hanno giustificato il rilascio o siano violate le relative prescrizioni.

Non possono in ogni caso essere autorizzate deroghe a disposizioni inderogabili di legge, alle norme del Codice della Strada o ad altre disposizioni sovraordinate.

Art. 23

SISTEMA SANZIONATORIO E AUTORITÀ AMMINISTRATIVA COMPETENTE

1. La vigilanza sul rispetto delle disposizioni del presente Regolamento e l'accertamento delle relative violazioni spettano agli organi incaricati dell'espletamento dei servizi di polizia stradale ai sensi dell'articolo 12 del Codice della Strada, nonché agli altri soggetti ai quali la legge attribuisce specifiche funzioni di accertamento.
2. Le violazioni riguardanti la circolazione e la sosta dei veicoli, le ordinanze adottate in attuazione del presente Regolamento e la relativa segnaletica stradale sono soggette alle sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie previste dal Codice della Strada e al procedimento disciplinato dal Titolo VI del medesimo Codice.
3. Salvo che il fatto costituisca reato o sia già sanzionato dal Codice della Strada o da altra specifica disposizione di legge, le violazioni degli obblighi, dei divieti, delle prescrizioni e delle condizioni stabiliti dal presente Regolamento, dalle autorizzazioni, dai pass e dai contrassegni comunali sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00, ai sensi dell'articolo 7-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
4. Sono assoggettate alla sanzione di cui al comma 3, nei limiti in cui il fatto non costituisca una violazione già prevista e sanzionata dal Codice della Strada, le seguenti condotte:



COMUNE DI MONTE ISOLA

PROVINCIA DI BRESCIA

Ufficio Segreteria



I Borghi
più belli
d'Italia

Borgo dell'anno 2007



I più bei borghi
della Terra



Associazione Nazionale
Città dell'Olio

Articolo violato	Contenuto della violazione	Sanzione amministrativa	Pagamento in misura ridotta
Art. 3	Utilizzo del veicolo o dell'autorizzazione per finalità diverse da quelle lavorative autorizzate oppure inosservanza delle condizioni relative alla permanenza e al ricovero del veicolo	da € 25,00 a € 500,00	€ 50,00
Art. 4	Utilizzo dei veicoli destinati a servizi pubblici o di pubblica utilità per finalità estranee al servizio oppure oltre il tempo o il percorso strettamente necessari	da € 25,00 a € 500,00	€ 50,00
Art. 6	Utilizzo dei veicoli delle associazioni per finalità diverse da quelle statutarie, in orari non autorizzati	da € 25,00 a € 500,00	€ 50,00
Art. 7	Utilizzo dei veicoli per attività diverse dal trasporto di cose autorizzato oppure inosservanza delle condizioni di ricovero e custodia del veicolo	da € 25,00 a € 500,00	€ 50,00
Art. 8	Utilizzo dei veicoli o delle macchine agricole per finalità estranee all'attività autorizzata oppure conduzione da parte di soggetti diversi da quelli ammessi	da € 25,00 a € 500,00	€ 50,00
Art. 9	Utilizzo dei veicoli per il trasporto di merci non inerenti all'attività esercitata oppure inosservanza del tragitto indicato nel pass, qualora il fatto non sia già sanzionato dal Codice della Strada	da € 25,00 a € 500,00	€ 50,00
Art. 10	Utilizzo del veicolo per finalità diverse da quelle consentite; mancata esposizione del contrassegno; circolazione contemporanea di più veicoli associati allo stesso pass; circolazione durante i periodi di inattività stagionale	da € 25,00 a € 500,00	€ 50,00
Art. 11	Utilizzo del veicolo per finalità o percorsi diversi da quelli autorizzati oppure permanenza sul territorio comunale oltre il termine consentito	da € 25,00 a € 500,00	€ 50,00
Art. 12	Utilizzo del veicolo NCC per finalità estranee al servizio oppure mancato ricovero del veicolo in area privata durante i periodi di inutilizzo	da € 25,00 a € 500,00	€ 50,00
Art. 17	Inosservanza delle condizioni di ricovero o sosta indicate nell'autorizzazione oppure mancato pagamento della tariffa prevista per i veicoli ulteriori rispetto al primo	da € 25,00 a € 500,00	€ 50,00
Art. 17-bis	Omessa comunicazione della perdita della residenza o degli altri requisiti che consentono la sosta negli spazi riservati	da € 25,00 a € 500,00	€ 50,00
Art. 18	Utilizzo dell'autorizzazione dopo la perdita dei requisiti, da parte di soggetti non ammessi oppure in violazione delle condizioni contenute nel titolo	da € 25,00 a € 500,00	€ 50,00
Art. 19	Inosservanza del percorso, degli orari o delle ulteriori prescrizioni contenute nell'autorizzazione al transito occasionale, qualora il fatto non sia già sanzionato dal Codice della Strada	da € 25,00 a € 500,00	€ 50,00
Art. 21	Mancata disponibilità o esibizione della documentazione richiesta per beneficiare delle deroghe al divieto di transito oppure utilizzo della deroga in assenza dei relativi requisiti	da € 25,00 a € 500,00	€ 50,00
Art. 23	Cessione, duplicazione, alterazione o utilizzo improprio dell'autorizzazione, del pass o del contrassegno; utilizzo su veicolo diverso da quello associato; impiego contemporaneo dello stesso pass su più veicoli; mancata restituzione del titolo decaduto o revocato, salvo che il fatto costituisca reato	da € 25,00 a € 500,00	€ 50,00

- Per le violazioni indicate nella tabella si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.
- La sanzione prevista dal presente articolo non si applica cumulativamente quando il medesimo fatto è già sanzionato dal Codice della Strada o da un'altra disposizione speciale. In tali casi trova applicazione esclusivamente la disposizione speciale.

Località Siviano n.76 - 25050, Monte Isola (BS)

www.comune.monteisola.bs.it

Tel: +39 030 98 25 226

Fax: +39 030 98 25 078

e-mail: segreteria@comune.monteisola.bs.it

P.E.C.: protocollo@cert.comune.monteisola.bs.it

C.F.: 00830780177

P.IVA.: 00830780177



7. Per le violazioni disciplinate dalla legge n. 689/1981 si applicano le disposizioni degli articoli 17 e 18 della medesima legge. Il rapporto, gli scritti difensivi, i documenti e le richieste di audizione sono acquisiti al protocollo del Comune di Monte Isola e assegnati alla struttura organizzativa competente.
8. L'autorità amministrativa competente ad esaminare il rapporto, valutare gli scritti difensivi, procedere all'eventuale audizione degli interessati e adottare l'ordinanza-ingiunzione o l'ordinanza motivata di archiviazione è individuata nel Responsabile del Settore, dell'Area, del Macrosettore o del Servizio cui risultano attribuite le funzioni relative alla materia oggetto della violazione, secondo il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, l'organigramma comunale e gli atti di conferimento delle responsabilità.
9. Ferma restando l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, la violazione grave o reiterata delle condizioni previste dall'autorizzazione, dal pass o dal contrassegno può comportare la sospensione temporanea o la revoca del titolo, mediante provvedimento motivato dell'Ufficio che lo ha rilasciato, nel rispetto delle disposizioni sul procedimento amministrativo.
10. L'alterazione, la contraffazione, la falsificazione o la riproduzione abusiva delle autorizzazioni, dei pass o dei contrassegni sono segnalate all'autorità giudiziaria quando il fatto possa costituire reato.
11. La rimozione dei veicoli può essere disposta esclusivamente nei casi, secondo le modalità previste dal Codice della Strada.

Art. 24

DISPOSIZIONI ATTUATIVE, TRANSITORIE E FINALI

1. Le disposizioni del presente Regolamento riguardanti la circolazione e la sosta sono attuate mediante i provvedimenti e le ordinanze adottate dall'ufficio competente, nonché mediante l'installazione della prescritta segnaletica.
2. Le autorizzazioni e i contrassegni rilasciati prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento conservano validità fino alla loro naturale scadenza, purché compatibili con le nuove disposizioni. L'Ufficio competente può disporre la sostituzione o l'adeguamento.
3. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate le precedenti disposizioni comunali incompatibili, fatti salvi i provvedimenti attuativi che non risultino in contrasto con la nuova disciplina.
4. Il presente Regolamento entra in vigore a seguito dell'intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione e della sua pubblicazione.